



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Presidente

DECRETO

Visto il decreto di questa presidenza numero 1307 del 30 novembre [*rectius*: ottobre] 2020, con cui sono state dettate disposizioni per lo svolgimento delle udienze nel periodo di emergenza Covid, al momento sino al 31 gennaio 2021, in applicazione dell'articolo 27 del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Viste le “Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze” dettate nelle “Linee guida” dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella seduta del 10 novembre 2020;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze-Direttore generale delle finanze adottato in data 11 novembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 16 novembre 2020 con cui sono state approvate le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 4, del DL 23 ottobre 2018, numero 119 e nell'articolo 27 del DL 28 ottobre 2020, numero 137;

Rilevato che le dotazioni tecnologiche di cui è dotata la Commissione tributaria provinciale di Bologna appaiono insufficienti per consentire lo svolgimento da remoto di tutte le udienze pubbliche per tutte le sezioni di cui è composta la Commissione;

Tenuto conto peraltro che, secondo quanto comunicato dal MEF, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna usufruisce di una banda informatica separata da quella della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, benché entrambe le commissioni siano ubicate nella stessa sede;

Considerato che, a seguito dell'adozione del suddetto decreto del MEF, sono venuti meno gli impedimenti di carattere normativo che precludevano la possibilità di svolgere le udienze da remoto;

Considerato dunque che le suddette circostanze sopravvenute, di diritto e di fatto, consentono di modificare parzialmente le disposizioni di cui precedente decreto presidenziale numero 1307/2020;

Rilevato e confermato che nella Regione Emilia-Romagna, in particolare nella città di Bologna, sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 DL 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per l'intero periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

Visto in particolare che, in caso di situazioni di pericolo dovuto al Covid 19, l'articolo 27, comma 1, del ridetto decreto legge, autorizza lo svolgimento con collegamento da remoto per le udienze pubbliche e camerali, nonché per le camere di consiglio del collegio;

Preso atto che *“in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Preso atto che *“nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica,”* con la precisazione che *“in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.”* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Ritenuto che tali disposizioni possano trovare applicazione, sussistendone la medesima *ratio*, anche per le istanze cautelari e i giudizi di ottemperanza, come anche ritenuto Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nelle ricordate Linee guida;

Preso atto che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Bologna possono essere esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, e a questa Presidenza per conoscenza, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione (art. 27, comma 3, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Considerato che circa il 30% dei giudici tributari attualmente in servizio presso la Commissione risulta residente in luoghi diversi dal Comune di Bologna, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe difficoltoso il funzionamento delle sezioni;

Ritenuto di superare tale criticità con la previsione della possibilità di svolgere, su disposizione del presidente del collegio ovvero su richiesta delle parti, le udienze pubbliche o camerali e le camere di consiglio del collegio con collegamento da remoto anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie; il presidente del collegio, ne attesta il regolare e integrale funzionamento;

Visto l'art. 16, comma 4, ultimo periodo e ritenuto, in questa fase emergenziale, di non prevedere limiti alla individuazione delle controversie per le quali è autorizzato lo svolgimento delle cause da remoto;

Sentiti il presidente dell'Ordine degli avvocati di Bologna e il consigliere delegato per il processo tributario dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna;

Sentiti i presidenti di sezione della Commissione tributaria provinciale di Bologna;

Ritenuto di adottare il presente decreto, con riserva di ulteriori aggiunte o modifiche che dovessero risultare necessarie ai fini di garantire la funzionalità e l'efficienza della Commissione;

DISPONE

allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

- 1)* tutte le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, nonché in udienza camerale per le ottemperanze e istanze cautelari, passano in decisione

sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione; la trattazione da remoto, anche per singole cause, può essere disposta autonomamente anche dal presidente del collegio;

- 2) qualora sia chiesta la discussione da remoto per una o più cause, il presidente del collegio dovrà accertare se sussistono le condizioni per svolgerla, tenendo conto della disponibilità delle dotazioni informatiche dell'ufficio e dei componenti del collegio, della eventuale concomitanza di altre udienze da remoto che potrebbero inficiare il collegamento, nonché di ogni altra circostanza che possa condizionare il corretto svolgimento dell'udienza; a seguito di tale verifica:

- a) in caso di esito positivo, il presidente del collegio disporrà l'udienza da remoto per una o più cause, dando seguito alle disposizioni di cui al sopracitato Decreto MEF dell'11 novembre 2020; dovrà altresì adottare ogni altra iniziativa e regolamentazione che consenta di effettuare correttamente l'udienza, se necessario, anche rinviando ad altra data la discussione sul ricorso per il quale viene disposta l'udienza da remoto;
- b) in caso di esito negativo, si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- c) qualora non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

- 3) **Al fine di evitare il possibile rinvio dell'udienza pubblica, le parti sono invitate a depositare l'eventuale istanza di discussione almeno 15 giorni liberi prima della udienza prevista;**

- 4) è autorizzata la possibilità di svolgere le camere di consiglio del collegio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del presidente del collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

Si comunichi il presente decreto ai presidenti e ai vice presidenti delle Sezioni nonché a tutti i componenti della Commissione.

La segreteria, è altresì incaricata di trasmettere la presente disposizione al Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito istituzionale. Si comunichi anche al presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna e il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna.

Bologna/Roma 23 novembre 2020

Il presidente

Dott. Silvio Ignazio Silvestri



SILVESTRI SILVIO
IGNAZIO
23.11.2020 08:19:42
UTC